**Parlamento europeo**
2019-2024

*Commissione per i problemi economici e monetari*

**2022/0404(COD)**

9.6.2023

***I

# PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2009/65/CE, 2013/36/UE e (UE) 2019/2034 per quanto concerne il trattamento del rischio di concentrazione nei confronti delle controparti centrali e il rischio di controparte per le operazioni con strumenti derivati compensate a livello centrale
(COM(2022)0698 – C9-0411/2022 – 2022/0404(COD))

Commissione per i problemi economici e monetari

Relatrice: Danuta Maria Hübner

## *Significato dei simboli utilizzati*

| | |
|---|---|
| * | Procedura di consultazione |
| *** | Procedura di approvazione |
| ***I | Procedura legislativa ordinaria (prima lettura) |
| ***II | Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura) |
| ***III | Procedura legislativa ordinaria (terza lettura) |

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

## *Emendamenti a un progetto di atto*

**Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne**

Le soppressioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in ***corsivo grassetto*** nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

**Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato**

Le parti di testo nuove sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in ***corsivo grassetto*** il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.
A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

**INDICE**

**Pagina**

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO .....5

## PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

**sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2009/65/CE, 2013/36/UE e (UE) 2019/2034 per quanto concerne il trattamento del rischio di concentrazione nei confronti delle controparti centrali e il rischio di controparte per le operazioni con strumenti derivati compensate a livello centrale (COM(2022)0698 – C9-0411/2022 – 2022/0404(COD))**

**(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)**

*Il Parlamento europeo*,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2022)0698),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 53, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0411/2022),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto l'articolo 59 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A9-0000/2023),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

**Emendamento 1**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 2**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (2) Per contribuire agli obiettivi dell'Unione dei mercati dei capitali è necessario, ai fini di un uso efficiente delle controparti centrali, affrontare taluni ostacoli all'uso della compensazione centrale di cui alla direttiva 2009/65/CE e fornire chiarimenti nelle direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/2034. La | (2) Per contribuire agli obiettivi dell'Unione dei mercati dei capitali è necessario, ai fini di un uso efficiente delle controparti centrali, affrontare taluni ostacoli all'uso della compensazione centrale di cui alla direttiva 2009/65/CE e fornire chiarimenti nelle direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/2034. La |

dipendenza eccessiva del sistema finanziario dell'Unione da controparti centrali di paesi terzi di rilevanza sistemica (CCP di classe 2) potrebbe sollevare preoccupazioni in materia di stabilità finanziaria che devono essere affrontate in modo adeguato. Al fine di garantire la stabilità finanziaria nell'Unione e attenuare adeguatamente i rischi potenziali di contagio in tutto il sistema finanziario dell'Unione, è pertanto opportuno adottare misure adeguate per promuovere l'individuazione, la gestione e il monitoraggio del rischio di concentrazione derivante da esposizioni nei confronti di controparti centrali. In tale contesto, le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/2034 dovrebbero essere modificate per incoraggiare gli enti e le imprese di investimento ad adottare le misure necessarie per adeguare il loro modello imprenditoriale per garantire la coerenza con i nuovi requisiti in materia di compensazione introdotti dalla revisione del regolamento (UE) n. 648/2012 nonché per migliorare nel complesso le loro prassi di gestione del rischio, anche in considerazione della natura, della portata e della complessità delle loro attività di mercato. ***Sebbene possano già imporre requisiti aggiuntivi di fondi propri per i rischi che non sono o non sono adeguatamente coperti dai requisiti patrimoniali esistenti***, le autorità competenti dovrebbero essere meglio dotate di strumenti e poteri aggiuntivi, più granulari, nel contesto del pilastro 2 per consentire loro di adottare azioni adeguate ***e decisive*** sulla base delle conclusioni delle loro valutazioni di vigilanza.

dipendenza eccessiva del sistema finanziario dell'Unione da controparti centrali di paesi terzi di rilevanza sistemica (CCP di classe 2) potrebbe sollevare preoccupazioni in materia di stabilità finanziaria che devono essere affrontate in modo adeguato. Al fine di garantire la stabilità finanziaria nell'Unione e attenuare adeguatamente i rischi potenziali di contagio in tutto il sistema finanziario dell'Unione, è pertanto opportuno adottare misure adeguate per promuovere l'individuazione, la gestione e il monitoraggio del rischio di concentrazione derivante da esposizioni nei confronti di controparti centrali. In tale contesto, le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/2034 dovrebbero essere modificate per incoraggiare gli enti e le imprese di investimento ad adottare le misure necessarie per adeguare il loro modello imprenditoriale per garantire la coerenza con i nuovi requisiti in materia di compensazione introdotti dalla revisione del regolamento (UE) n. 648/2012 nonché per migliorare nel complesso le loro prassi di gestione del rischio, anche in considerazione della natura, della portata e della complessità delle loro attività di mercato. ***Le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/2034 dovrebbero inoltre essere modificate per chiarire ulteriormente il ruolo delle autorità competenti nell'affrontare qualsiasi rischio di concentrazione eccessiva che potrebbe derivare dalle esposizioni degli enti creditizi e delle imprese di investimento soggetti alla loro vigilanza nei confronti di controparti centrali, in particolare controparti centrali di paesi terzi che rivestono una rilevanza sistemica significativa per l'Unione o uno o più dei suoi Stati membri e che forniscono servizi individuati come servizi di rilevanza sistemica significativa dall'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (ESMA) istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e***

***del Consiglio[1bis]. Inoltre***, le autorità competenti dovrebbero essere meglio dotate di strumenti e poteri aggiuntivi, più granulari, nel contesto del pilastro 2 per consentire loro di adottare azioni adeguate sulla base delle conclusioni delle loro valutazioni di vigilanza.

---

***[1bis] Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).***

Or. en

*Motivazione*

*L'articolo 104 della direttiva 2013/36/UE fornisce alle autorità competenti un pacchetto di strumenti di vigilanza che non si limita all'imposizione di requisiti patrimoniali aggiuntivi. In questo considerando il riferimento agli strumenti e ai poteri nel contesto del pilastro 2 dovrebbe rimanere ampio, in quanto non è opportuno stabilire ex ante quali strumenti e poteri specifici risultino appropriati per affrontare il rischio di concentrazione eccessiva in tale ambito.*

**Emendamento 2**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 2 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(2 bis) Alle autorità competenti dovrebbe essere conferito il potere di riesaminare i piani che gli enti creditizi e le imprese di investimento sono tenuti a elaborare, tenendo conto della metodologia per la calibrazione del requisito di disporre di un conto attivo. Al fine di riesaminare adeguatamente tali piani, le autorità competenti dovrebbero disporre dei dettagli del livello dei servizi di compensazione individuati come servizi di*** |

| | |
|---|---|
| | ***rilevanza sistemica significativa che le controparti finanziarie e non finanziarie soggette all'obbligo di compensazione di cui all'articolo 7 bis, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 648/2012 devono mantenere nei conti attivi presso le controparti centrali dell'Unione.*** |

Or. en

*Motivazione*

*L'applicazione della proposta di quadro nel contesto del pilastro 2 è subordinata al requisito di disporre di un conto attivo. Su tale base, le autorità competenti possono esercitare i poteri di vigilanza proposti per quanto riguarda i piani delle entità sottoposte a vigilanza a condizione che la piena trasparenza sulla calibrazione del conto attivo sia conseguita attraverso la pubblicazione e l'approvazione dei progetti di norme tecniche di regolamentazione dell'ESMA (conformemente alla proposta di articolo 7 bis, paragrafo 5, dell'EMIR).*

**Emendamento 3**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 3**
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 81

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| Le autorità competenti valutano e monitorano gli sviluppi delle prassi degli enti per quanto riguarda la gestione del loro rischio di concentrazione derivante dalle esposizioni nei confronti di controparti centrali, compresi i piani elaborati a norma dell'articolo 76, paragrafo 2, della presente direttiva, ***nonché i progressi compiuti nell'adeguamento dei modelli imprenditoriali degli enti ai pertinenti obiettivi strategici dell'Unione,*** tenendo conto dei requisiti di cui all'articolo 7 bis del regolamento (UE) n. 648/2012**;** | Le autorità competenti valutano e monitorano gli sviluppi delle prassi degli enti per quanto riguarda la gestione del loro rischio di concentrazione derivante dalle esposizioni nei confronti di controparti centrali, compresi i piani elaborati a norma dell'articolo 76, paragrafo 2, della presente direttiva, tenendo conto dei requisiti di cui all'articolo 7 bis ***e di qualsiasi informazione pertinente fornita dal meccanismo di monitoraggio congiunto citato all'articolo 23 quater*** del regolamento (UE) n. 648/2012**.** |

Or. en

*Motivazione*

*Considerare i risultati del meccanismo di monitoraggio congiunto migliorerebbe la valutazione delle autorità competenti per quanto riguarda il rischio di concentrazione al*

*quale gli enti soggetti alla loro vigilanza potrebbero essere esposti nei confronti di servizi di rilevanza sistemica significativa forniti da controparti centrali di paesi terzi. Inoltre, il mandato dell'autorità competente, pur comprendendo la valutazione del rischio di concentrazione che potrebbe incidere sulla sicurezza e sulla solidità di un singolo ente, non include l'adeguamento dei piani aziendali ai più ampi obiettivi politici dell'Unione.*